

**CONTRATTO DI PRESTITO
MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

Finanziamento n. _____

Spett.le BNT S.p.a.,

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni che disciplinano i finanziamenti rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione sino ad un quinto erogati da BNT S.p.A. (di seguito "Banca") e chiede la concessione di un prestito che, in caso di accettazione, si impegna a rimborsare secondo le condizioni riportate nel riquadro che segue:

CONDIZIONI ECONOMICHE

Nominativo residente a codice fiscale.....

Indirizzo e_mail: Datore di Lavoro

IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CLIENTE: _____ EUR (_____)
 CAPITALE FINANZIATO: _____ EUR (_____)
 QUOTA INTERESSI: _____ EUR (_____)
 TIPO DI TASSO: fisso
 TAN: _____ %
 TAEG: _____ %
 ONERI ERARIALI 0,00
 NETTO EROGATO (da tale importo potranno essere detratte le somme relative ad eventuali estinzioni altri finanziamenti in corso, interessi di preammortamento e quote capitale di rate che l'ente dichiara di non trattenere a inizio ammortamento) _____ EUR (_____)
 DURATA DEL FINANZIAMENTO: _____
 IMPORTO RATA: _____ EUR
 FREQUENZA RATA: MENSILE
 N. DI RATE N. _____ rate mensili, consecutive
 TASSO DI MORA: NON APPLICABILE

Il sottoscritto dispone sin d'ora irrevocabilmente che la Banca, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, all'atto dell'accensione del prestito provveda all'**EROGAZIONE** mediante:

(...) bonifico bancario sul c/c IBAN n. intestato allo stesso.

(...) assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso

Dichiarazioni del cliente

Io sottoscritto dichiaro:

1. di aver ricevuto, prima della stipula del presente contratto: i) il documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (Modulo SECCI); ii) Informativa sul trattamento dei dati personali; iii) se richiesto, copia del contratto di finanziamento idoneo alla stipula;
2. che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni riportate nel presente contratto sono complete, veritiere, aggiornate e a tal fine mi impegno a comunicare alla Banca ogni successiva variazione delle stesse;
3. di essere il Titolare Effettivo, ai sensi della normativa vigente in materia di anticiclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, e che non esiste alcun soggetto diverso dal sottoscritto per conto del quale viene realizzata l'operazione di finanziamento;
4. di aver ricevuto e trattenuto una copia della presente proposta contrattuale, debitamente compilata e sottoscritta;
5. che il finanziamento è stato richiesto in qualità di persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Data _____

Firma Cliente

(Per l'incaricato: siglare tutti i fogli)

**CONTRATTO DI PRESTITO
MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

Finanziamento n. _____

SEZIONE A:

"Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori"

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO	
Finanziatore Indirizzo Telefono / Fax Email / Sito web	BNT S.p.A. Sede Legale Piazza Garibaldi 16, 23100 - Sondrio Telefono 0342 528555 - Fax 0342 528528; Email info@bntbanca.it - sito www.bntbanca.it
INTERMEDIARIO DEL CREDITO	
Intermediario del credito <i>Agente in attività finanziaria, Mediatore Creditizio, Intermediario Finanziario o bancario che propone contratti di finanziamento per il Finanziatore e/o che svolge le attività preparatorie alla conclusione ed erogazione di tali contratti</i>	
Mediatore Creditizio di presentazione Indirizzo:	
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO	
Tipo di contratto	Prestito Personale a Tasso Fisso mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio fino al massimo di un quinto
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	EUR _____ quale importo effettivamente erogato al netto degli "Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito" (vedi sezione 3.1 "Costi connessi") pari a EUR 0,00 trattenuti dall'importo lordo di _____. Dall'importo effettivamente erogato potranno essere detratte le somme relative ad eventuali estinzioni di altri finanziamenti in corso, interessi di preammortamento, quote capitale di rate che il Datore di Lavoro abbia dichiarato di non applicare a inizio ammortamento.
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo può essere utilizzato non appena messo a disposizione del cliente
Durata del contratto	_____ mesi
Rate e, eventualmente, loro ordine di imputazione	Rate da pagare: importo rata: EUR _____ numero rate: _____ periodicità rate: mensile posticipata Il consumatore pagherà gli interessi e l'importo totale del credito secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, che prevede una rata mensile costante comprensiva di una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente. L'imposta di bollo, prevista ai sensi del DPR 642/72, è a carico della Banca
Importo totale dovuto dal consumatore	_____ EUR quale importo totale del finanziamento (Importo rata X numero rate)
Garanzie richieste	Non sono richieste garanzie reali o personali.

3. COSTI DEL CREDITO	
Tasso di interesse o (se applicabile), tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	_____ % fisso nominale annuo per tutta la durata del finanziamento. Conteggio interessi: anno commerciale (360) con divisore 360.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	TAEG: _____ % Il TAEG include: - gli interessi di cui al piano di ammortamento EUR _____ L'imposta di bollo è assolta dalla Banca senza alcun costo per il Cliente.
Come ottenere il credito o come ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.	È necessaria un'assicurazione prevista obbligatoriamente dal DPR 180/1950, Rischio Vita – Rischio Impiego – sottoscritta dal Finanziatore, quale contraente e beneficiario, con pagamento del premio a carico dello stesso. Il cliente è l'assicurato. Non è necessario sottoscrivere un altro servizio accessorio. Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

**CONTRATTO DI PRESTITO
MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

Finanziamento n. _____

3.1 COSTI CONNESSI	
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	Non sono previste variazioni di condizioni nel corso del rapporto contrattuale.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio l'avvio degli atti legali) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore i soli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. Non saranno applicati interessi moratori. Per i ritardi ed in caso di mancato pagamento potranno essere addebitate al Consumatore le spese per gli interventi legali nella misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca. (spese legali per lettera di diffida; spese giudiziali per procedura di recupero coattivo del credito).
Costi in caso di richiesta di invio di copia della documentazione relativa al contratto di finanziamento.	Il servizio prevede che la Banca fornisca, entro un termine congruo e comunque non oltre 90 giorni, al Cliente che lo richieda o agli aventi diritto (es. gli eredi) copia della documentazione inerente i finanziamenti posti in essere negli ultimi 10 anni. Per la richiesta di invio di copia della documentazione riguardante il finanziamento, è prevista, a carico del cliente, una spesa forfettaria di € 18,50 per i costi sostenuti dalla Banca con riferimento alle attività di: - verifica della richiesta documentale - ricerca della documentazione sugli archivi storici presso la Banca o presso soggetto esterno - predisposizione della documentazione richiesta - invio della stessa al richiedente.
Altri eventuali costi	Nel costo totale del credito, così come determinato al punto 3, sono comprese le seguenti spese, per un totale di EUR 0,00 Oneri erariali: EUR
4. ALTRI ASPETTI LEGALI	
Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	SI, il Consumatore può esercitare il diritto di recesso, previa comunicazione mediante raccomandata alla Banca, entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Il termine decorre dalla conclusione del contratto.
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. (se applicabile)</i> Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.	SI, in qualunque momento, a semplice richiesta scritta del Consumatore alla Banca. INDENNIZZO DI ESTINZIONE/RIDUZIONE ANTICIPATA: pari a 1,000% L'indennizzo non potrà mai essere superiore: - all'1% dell'importo residuo se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno; - allo 0,50% dell'importo residuo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a 1 anno. L'indennizzo non è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo se pari o inferiore a euro 10.000,00. - Nel caso in cui il finanziamento sia rinnovato con BNT Banca non sarà applicato alcun indennizzo di estinzione/riduzione anticipata.
Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.	Il Finanziatore può consultare banche dati (SIC, CR) ed effettuare segnalazioni alle medesime. Se la Banca rifiuta la richiesta di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore viene informato immediatamente del rifiuto e della banca dati consultata
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	Ove richiesta, la Banca provvede a consegnare gratuitamente al Consumatore copia del contratto idonea per la stipula.
Reclami e ricorsi	Il Cliente può presentare reclami alla BNT S.p.A. con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o per via telematica a BNT S.p.A., Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio, indirizzi e-mail: ufficio.reclami@bntbanca.it e PEC legale@cert.bancanuovatterra.it .
5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI	
a) Finanziatore	
Finanziatore indirizzo	BNT S.p.A. Sede Legale: Piazza Garibaldi 16, 23100 - Sondrio Telefono: 0342 528555 – Fax: 0342 528528 Email info@bntbanca.it - sito www.bntbanca.it
Iscrizione	Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 03944450968 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5595 – Codice ABI 3269.8 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Sondrio società per azioni, unico socio.
Autorità di controllo	Banca d'Italia
b) Contratto di credito	

**CONTRATTO DI PRESTITO
MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

Finanziamento n. _____

Esercizio del diritto di recesso	In caso di servizi finanziari commercializzati mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, ai sensi del Codice al Consumo, art. 67-duodecies, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penali e senza dover indicarne il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla conclusione dello stesso mediante l'invio di una raccomandata A.R. al seguente indirizzo: BNT S.p.A., Piazza Garibaldi 16, 23100 - Sondrio. Il contratto di finanziamento si intende concluso quando il cliente riceve conferma, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, dell'accettazione di BNT S.p.A.:
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale.	Legge italiana
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente.	Legge italiana - Foro Competente. Per tutte le controversie derivanti dal Contratto di Credito o sorte in relazione allo stesso, qualora il Cliente sia da qualificarsi come consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sarà competente il Foro di residenza o domicilio del Cliente, negli altri casi sarà competente il Foro di Sondrio.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.	Il Cliente può presentare reclami alla BNT S.p.A., con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o per via telematica a BNT S.p.A., Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio; e-mail: ufficio.reclami@bntbanca.it / PEC: legale@cert.bancanuovaterra.it La Banca darà riscontro al reclamo entro 60 giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se il Cliente non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF, si può consultare l'apposita Guida disponibile sul sito Internet della BNT S.p.A., nonché presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico, oppure consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it . In alternativa all'ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla BNT S.p.A., domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ed iscritti al registro istituito ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it) o altri organismi di mediazione, conciliazione, negoziazione assistita e arbitrato. In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale all'ABF, o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge, costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

Esempio rappresentativo importi da restituire per estinzione anticipata del finanziamento		
MONTANTE (Debito complessivo)		€
INTERESSI (In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)		€
IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al cliente)		€
Estinzione anticipata allo scadere del secondo anno		/24^a rata
(+)	Debito residuo lordo al *	€
(-)	Interessi non maturati	€
(=)	Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il finanziamento **	€
Estinzione anticipata allo scadere del terzo anno		/36^a rata
(+)	Debito residuo lordo al *	€
(-)	Interessi non maturati	€
(=)	Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il finanziamento **	€
Estinzione anticipata allo scadere del quarto anno		/48^a rata
(+)	Debito residuo lordo al *	€
(-)	Interessi non maturati	€
(=)	Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il finanziamento **	€
* : pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate		
** : all'importo indicato va aggiunto l'eventuale indennizzo previsto alla sezione 4 - Rimborso anticipato		

Piano di Ammortamento

Imp. finanziato in EUR	Tasso	Rata mensile	Durata mesi
	%		

N° rata	Q.ta capitale	Q.ta interessi	Imp. rata	Deb.Residuo	N° rata	Q.ta capitale	Q.ta interessi	Imp. rata	Deb.Residuo
---------	---------------	----------------	-----------	-------------	---------	---------------	----------------	-----------	-------------

Sezione B

CONDIZIONI GENERALI DI FINANZIAMENTO

1. Definizioni. Contenuto del contratto

1.1 Ai fini del presente contratto si definiscono con il termine:

- "**Banca**" o "**Finanziatore**": BNT società per azioni;
- "**Intermediario del Credito**": Agente in attività finanziaria, Mediatore Creditizio, Intermediario Finanziario o bancario che propone contratti di finanziamento per il Finanziatore e/o che svolge le attività preparatorie alla conclusione ed erogazione di tali contratti.
- "**Cliente**": il consumatore inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranea all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta che stipula il contratto;
- "**Contratto**": l'insieme del Testo Contrattuale, comprensivo della documentazione accessoria: Modulo Secci, se richiesto, copia del contratto idoneo alla stipula;
- "**Datore di Lavoro**": il soggetto giuridico con il quale il Cliente intrattiene il rapporto di lavoro;
- "**Prestito**" o "**Finanziamento**": la somma materialmente erogata dalla Banca e messa a disposizione del Cliente con la stipulazione del Contratto;
- "**Parti**": la Banca e il Cliente quando congiuntamente individuati;
- "**Supporto Durevole**": qualsiasi strumento che permette al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate (a esempio, file, pdf);
- "**Testo Contrattuale**": le presenti condizioni contrattuali;
- "**TUB**": Testo Unico Bancario, Decreto Legislativo, 1 settembre 1993, n. 385;

1.2 Il Contratto si compone della tabella Condizioni Economiche e Dichiarazioni del Cliente, del Modulo Secci, delle Condizioni Generali di contratto, comprese le modalità di sottoscrizione e di ogni altro documento associato o associabile successivamente alla stipula del Contratto e al suo utilizzo.

1.3 Ai sensi della normativa vigente in materia di credito al consumo, il documento di cui alla Sezione A relativo alle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (Modulo Secci) costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la concessione al Cliente, da parte del Finanziatore, di un finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento al Datore di Lavoro di quote dello stipendio sino al massimo di un quinto, secondo quanto previsto dagli artt. 1268 – 1271 c.c. nonché dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180 e Relativo Regolamento D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Modalità di rimborso del Finanziamento

3.1 Ai fini dell'erogazione del finanziamento, il Cliente autorizza il Finanziatore alla liquidazione del Netto Erogato secondo le modalità indicate nella tabella Condizioni Economiche. Il Cliente si obbliga a restituire l'importo totale del finanziamento ai termini ed alle condizioni riportate nella tabella Condizioni Economiche e nel Modulo Secci.

3.2 Ai fini del rimborso del finanziamento, il Cliente delega il Datore di Lavoro a trattenere mensilmente e a versare alla Banca quote della propria retribuzione di importo pari alla rata di rimborso, sino a concorrenza del debito residuo. Il Finanziatore notificherà al Datore di Lavoro un esemplare del presente contratto. La delega forma parte integrante e sostanziale del Contratto. Il Cliente, per espressa deroga all'art. 1271 c.c. non potrà in nessun caso revocare la delega conferita al Datore di Lavoro senza il consenso della Banca.

3.3 Successivamente alla notifica, cui farà seguito da parte del Datore di Lavoro l'emissione e l'invio al Finanziatore di apposito atto di benessere o atto equipollente, il medesimo Datore di Lavoro sarà obbligato a norma di legge e per volontà del Cliente a trattenere mensilmente dal suo stipendio l'importo corrispondente alla rata prevista dal presente contratto e a versare detto importo a BNT S.p.A. sul c/c a questa intestato, identificato dal codice iban **IT85X032690160000000001001**, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

3.3 Le singole rate saranno considerate insolute se non versate entro il giorno 5 del terzo mese successivo a quello di scadenza di ciascuna rata.

4. Condizioni per l'erogazione del Finanziamento

L'erogazione del finanziamento da parte del Finanziatore rimane sospensivamente condizionato al buon esito della procedura di notifica del contratto al Datore di Lavoro ed al rilascio da parte di quest'ultimo dell'atto di benessere o altro atto equipollente nonché alla verifica da parte del Finanziatore di tutta la documentazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Cliente, della regolare attivazione della copertura assicurativa di cui al successivo Articolo 8, nonché dell'inesistenza, anche in caso di buon esito della notifica e dopo l'avvenuto rilascio dell'atto di benessere, di qualsivoglia atto o circostanza pregiudizievole che possa impedire o rendere gravoso per il Finanziatore il rimborso del finanziamento.

5. Costi del Credito

5.1 Al Cliente sarà erogato, una volta perfezionata la notifica della cessione pro solvendo al Datore di Lavoro e ricevuto da questo l'atto di benessere, un importo denominato "Netto Erogato", pari alla differenza tra l'importo totale del finanziamento, gli interessi applicati, gli eventuali interessi di preammortamento come di seguito definiti e l'importo necessario all'estinzione di altri eventuali finanziamenti in corso.

5.2 Di seguito viene meglio descritta ogni singola voce di costo.

Imposta di bollo: prevista ai sensi del DPR 642/72, è dovuta in virtù del perfezionamento del contratto di finanziamento, indipendentemente dalla sua effettiva durata. La Banca assolve all'imposta di bollo sostenendo il relativo costo senza oneri per il Cliente

Interessi di preammortamento: nei casi in cui la data di erogazione del prestito dovesse essere antecedente alla data di decorrenza dello stesso così come indicata dal Datore di Lavoro in fase di notifica, saranno addebitati, a valere sull'importo da erogarsi al Cliente, interessi di preammortamento calcolati al tasso annuo nominale dello _____ per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione e la data di decorrenza del prestito stesso.

5.3 Nella fase precontrattuale e di vendita il Finanziatore può servirsi di Intermediari del Credito, indicati, se presenti, nella sezione 1 del modello Secci dove vengono indicati il nome e il cognome o la denominazione, l'indirizzo ed a quale titolo opera il soggetto che entra in contatto con il Cliente. Nessun importo deve essere versato dal Cliente all'Intermediario del Credito, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia ragione o titolo. Ogni eventuale compenso dovuto all'Intermediario del Credito è corrisposto dal Finanziatore senza alcun corrispondente addebito al Cliente.

6. Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)

Il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) è calcolato come da allegato 5B delle Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", sulla base del criterio "Tutto TAN" ed include gli interessi indicati nel piano di ammortamento.

7. Tasso Annuo Nominale (T.A.N.)

Il Tasso Annuo Nominale è costituito dal tasso fisso nominale annuo applicato per tutta la durata del finanziamento.

8. Adesione alla polizza assicurativa obbligatoria

8.1 L'obbligo di rimborso del finanziamento assunto dal Cliente è garantito, in quanto previsto obbligatoriamente dalle norme sulla delegazione di pagamento di quote della retribuzione fino ad un quinto e relativi regolamenti (art. 54 del DPR 180 del 1950), contro il rischio di perdita di impiego e di premiorienza del Cliente. Pertanto, la concessione del finanziamento prevede necessariamente la sottoscrizione da parte della Banca – quale contraente e beneficiaria - di polizze di assicurazione sulla vita e per il rischio di perdita di impiego con primarie Compagnie Assicuratrici alle quali la Banca versa il relativo premio, che assicurino il recupero da parte della Banca del credito verso il Cliente, che è l'Assicurato, nei casi in cui, per morte dell'Assicurato o per perdita di impiego dell'Assicurato o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito. L'importo del premio rimane interamente a carico della Banca.

8.2 Il Cliente prende atto, altresì, che la polizza assicurativa a copertura del rischio di impiego potrebbe prevedere anche il diritto di surroga dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, per il quale l'Assicuratore che liquida l'Indennizzo al contraente/beneficiario (Banca)

rimane surrogato nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del contraente/beneficiario verso: il Cliente ed i relativi aventi diritto; il Datore di Lavoro o altro ente, se diverso, quale depositario del T.F.R. Se ricorre quest'ipotesi, la Banca è impegnata a fornire all'Assicuratore tutte le informazioni, i documenti e le certificazioni che possano ragionevolmente essere utili per il recupero delle somme indennizzate.

8.3 Con particolare riferimento alla polizza assicurativa contro il rischio di premorienza del Cliente, in sede di istruttoria il lo stesso rilascia, sotto la propria responsabilità, le necessarie dichiarazioni sul suo stato di salute. In caso di invalidità della polizza assicurativa in conseguenza, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, o di presentazione di documentazione falsa o alterata, il Finanziatore avrà diritto di rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

8.4 Il Cliente prende atto che, in caso di decesso, la compagnia assicurativa liquida al Finanziatore un importo pari alla somma delle quote capitali relative alle rate non ancora scadute alla data in cui si è verificato il decesso, come risultanti dal piano di ammortamento del finanziamento. Il Cliente prende atto che l'obbligo di pagamento delle rate scadute e non pagate, per qualsivoglia motivo, prima del verificarsi del decesso, non è garantito dalla copertura assicurativa e, pertanto, il Finanziatore potrà agire nei confronti degli eredi per il soddisfacimento del proprio diritto di credito con riferimento a tali rate. La compagnia assicurativa non ha diritto di rivalsa nei confronti degli eredi per le somme corrisposte al Finanziatore a titolo di indennizzo.

8.5 Gli originali delle polizze assicurative sottoscritte dal Finanziatore sono custodite dal medesimo in qualità di contraente e beneficiario delle prestazioni assicurative. Il Cliente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento, previa richiesta scritta al Finanziatore, copia della documentazione assicurativa.

9. Eventuale riduzione o sospensione della retribuzione

9.1 I casi di eventuale riduzione dello stipendio sono disciplinati dall'art. 35 del D.P.R. 180/1950 come di seguito: (i) qualora lo stipendio subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere applicata nella misura stabilita; (ii) se la riduzione è superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio così ridotto.

9.2 Nel caso in cui il Datore di Lavoro versasse una rata inferiore a quella prevista o interrompesse l'applicazione delle trattenute ed il conseguente versamento delle rate, per qualsivoglia motivo, gli importi insoluti rimarranno a carico del Cliente. Ai fini del rimborso degli insoluti maturati per effetto della riduzione o sospensione della retribuzione, il Cliente autorizza sin d'ora il Datore di Lavoro a trattenere dalla retribuzione a sé spettante ed a versare al Finanziatore, anche oltre la scadenza del piano di ammortamento originario e sino a totale estinzione del finanziamento, gli importi che al termine del suddetto piano di ammortamento risultassero ancora dovuti. La trattenuta sarà effettuata per un importo pari alla rata di rimborso contrattualmente prevista, nei limiti del quinto.

9.3 Qualora, per qualsiasi causa, il Cliente restasse temporaneamente con totale privazione della retribuzione, del pari autorizza il Datore di Lavoro a trattenere -dalla prima liquidazione delle sue spettanze conseguente alla riammissione alla retribuzione- le suesposte quote mensili ancora da corrispondere.

9.4 In caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsivoglia motivo, il Cliente dovrà comunicare tempestivamente al Finanziatore, per iscritto, l'eventuale nuovo rapporto di lavoro, indicando i dati ed i recapiti del nuovo datore di lavoro cui il Finanziatore potrà notificare il contratto di finanziamento ai fini della continuità del rimborso secondo il piano di ammortamento originario. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta in cui il Finanziatore potrà eventualmente incorrere per la notifica e per il fatto stesso del passaggio ad un nuovo datore di lavoro, saranno a carico del Cliente.

10. Interessi di mora

10.1 Fermo quanto previsto al successivo art. 11, in caso di ritardato o omesso pagamento delle rate alle scadenze convenute nel Contratto e/o nel piano di ammortamento, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Non saranno applicati interessi di mora.

11. Mancato pagamento. Decadenza dal beneficio del termine. Clausola risolutiva espressa

11.1 Il Cliente accetta che tra le ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. (decadenza dal termine nei casi di insolvenza e diminuzione o mancata concessione di garanzie promesse) rientrano anche i casi di eventuale sospensione o riduzione della retribuzione - fermo restando quanto indicato al precedente Articolo 10 - e di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa.

11.2 Pertanto, al verificarsi anche di una delle cause di cui al comma precedente, il Cliente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e il Finanziatore potrà considerare risolto con effetto immediato il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. In conseguenza della risoluzione del contratto, il Cliente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta scritta, tutto quanto dovuto per l'estinzione del ed altre eventuali spese.

11.3 Qualora il Finanziatore intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, dovrà darne comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata A/R, senza essere tenuta ad una precedente diffida o messa in mora.

11.4 In ogni caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 codice civile, la Banca ha il diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, spese ed accessori che il Cliente si obbliga a rimborsare immediatamente.

12. Recesso del Cliente

12.1 Ai sensi dell'art. 125 ter TUB, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto senza alcuna penalità e senza indicazione del motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto.

12.2 Il Cliente, per recedere dal Contratto, deve inviare, prima della scadenza del termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto stesso, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altro supporto durevole precedentemente scelto dal Cliente, da inviare al seguente indirizzo: BNT S.p.A., Piazza Garibaldi 16, 23100 - Sondrio.

12.3 La comunicazione di cui al comma 12.2 si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale entro il termine di (14) quattordici giorni dalla conclusione del Contratto qualora in formato cartaceo e se conosciuta dalla Banca qualora trasmessa tramite supporto durevole.

12.4 Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso da parte del Cliente, egli dovrà restituire al Finanziatore quanto da questo già versato a titolo di Netto Erogato, comprensivo dell'importo eventualmente già corrisposto dal Finanziatore a soggetti terzi per l'estinzione di altri finanziamenti precedentemente in corso di ammortamento. Il recesso avrà effetto con la restituzione di quanto sopra indicato al Finanziatore. Decorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso da parte del Cliente, il recesso non potrà avere efficacia e, pertanto, l'eventuale restituzione al Finanziatore delle somme indicate al presente articolo oltre detto termine non darà luogo all'estinzione del Finanziamento bensì ad una estinzione anticipata parziale.

13. Estinzione anticipata totale o parziale, indennizzo e riduzione del costo del credito

13.1 Il Cliente può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, l'importo dovuto al Finanziatore. In caso di richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, il Cliente dovrà versare il residuo importo totale dovuto al netto degli interessi non maturati fino a quel momento, calcolati col metodo a scolare al tasso di interesse pattuito per il finanziamento (T.A.N.) in relazione alla durata residua del medesimo.

13.2 Ai sensi dell'art. 125 sexies, il Cliente ha diritto di rimborsare anticipatamente il Prestito, in tutto o in parte. In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi non maturati.

13.3 In caso di rimborso anticipato, la Banca ha il diritto di ottenere un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, ovvero:

- massimo l' 1% dell'importo residuo se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno;
- massimo lo 0,50% dell'importo residuo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a 1 anno.

L'indennizzo non è dovuto in caso di:

- rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo se pari o inferiore a euro 10.000,00.

- Nel caso in cui il finanziamento sia rinnovato con BNT Banca non sarà applicato alcun indennizzo di estinzione/riduzione anticipata.

13.4 Indipendentemente dal momento in cui avverrà l'anticipata estinzione totale del Prestito il compenso di cui al comma 13.3 verrà conteggiato

secondo la seguente formula: CAPITALE ANTICIPATAMENTE RIMBORSATO X COMPENSO DI ANTICIPATA ESTINZIONE. Esempio riferito a un capitale di euro 11.000 anticipatamente restituito, nell'ipotesi di un compenso omnicomprendivo per l'anticipata estinzione dell'1% del capitale stesso: euro 11.000 x 1% = euro 110,00.

13.5 Per poter effettuare il rimborso il Cliente dovrà inviare alla Banca apposita richiesta tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo Articolo 19 o, in alternativa, tramite la forma di comunicazione prescelta dal Cliente al momento della stipula del Contratto e/o successivamente.

13.6 Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata totale o parziale di un Prestito ai sensi del comma 13.1, la Banca comunicherà tempestivamente al Cliente l'importo dovuto quale ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate e del capitale residuo, degli interessi maturati e di tutti gli eventuali altri oneri. Le modalità di pagamento dell'importo totale dovuto dal Cliente verranno concordate di volta in volta con la Banca.

13.7 In caso di estinzione anticipata totale o parziale di un Prestito, si applica quanto previsto dal primo comma dell'articolo 125-sexies del TUB.

14. Inopponibilità delle eccezioni

14.1 Nessuna eccezione od opposizione potrà essere portata dal Cliente a giustificazione del mancato e/o ritardato pagamento di qualunque importo dovuto alla Banca a qualunque titolo.

14.2 Tutte le obbligazioni si intendono assunte dal Cliente con vincolo solidale e indivisibile anche per gli eredi, successori e aventi causa, anche a titolo particolare e senza il beneficio della preventiva escussione.

15. Cessione del contratto o dei crediti nascenti dal Contratto

15.1 Il Finanziato non può cedere a terzi il contratto di finanziamento e le obbligazioni derivanti dal medesimo.

15.2 Il Cliente acconsente sin d'ora alla cessione da parte della Banca a terzi del:

- Contratto con le relative garanzie;
- crediti derivanti dal Contratto e dei relativi accessori.

15.3 La cessione verrà notificata al Cliente, tempestivamente ed individualmente, mediante comunicazione su supporto cartaceo o su supporto durevole precedentemente accettato dal Cliente. Il Cliente è informato della cessione, a meno che la Banca, in accordo con il terzo cessionario continui a gestire il credito nei confronti del Cliente.

15.4 Restano in ogni caso ferme le eventuali diverse modalità di comunicazione e/o notificazione della cessione e le esclusioni dell'obbligo individuale di notificazione individuale espressamente previste dalla legge.

15.5 In caso di cessione ai sensi del primo comma dell'art. 125 septies TUB, il Cliente può sempre opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti della banca cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'art. 1248 codice civile.

16. Comunicazioni ai sensi della normativa sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

16.1 Il Finanziatore fornisce al Cliente, gratuitamente, una volta l'anno, su supporto cartaceo o su supporto durevole precedentemente accettato dal Cliente una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, inviata a mezzo posta ordinaria o posta elettronica secondo quanto indicato dal Cliente al momento della firma del contratto. Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente al Finanziatore ogni eventuale modifica dei propri recapiti ai fini dell'invio di tale comunicazione.

16.2 Se il Cliente richiede informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dalla normativa ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti dal contratto, il Cliente deve corrispondere al Finanziatore le spese da questo sostenute.

16.3 Il Finanziatore non può apportare variazioni alle condizioni contrattuali in corso di contratto.

16.4 Il Cliente può in qualunque momento richiedere al Finanziatore, senza spese, una tabella di ammortamento, che riporta gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

17. Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

17.1 Il Cliente può presentare reclami alla BNT S.p.A., con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o per via telematica ai seguenti recapiti: BNT S.p.A., Piazza Garibaldi 16, 23100 - Sondrio; indirizzo e-mail: ufficio.reclami@bntbanca.it oppure all'indirizzo PEC: legale@cert.bancanuovatterra.it. La Banca darà riscontro al reclamo entro 60 giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se il Cliente non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

17.2 Per sapere come rivolgersi all'ABF, si può consultare l'apposita Guida disponibile sul sito Internet della BNT S.p.A., nonché presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico, oppure consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. In alternativa all'ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla BNT S.p.A., domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it).

17.3 In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale all'ABF, o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge, costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

18. Comunicazioni al Cliente: domicilio e recapito

18.1 Il Cliente prende atto che, l'invio di lettere, notifiche, comunicazioni, dichiarazioni, avvisi e/o ogni altro atto di messa a conoscenza del Cliente sarà effettuato dalla Banca, con pieno effetto, all'indirizzo di domicilio e/o di residenza indicato nel Contratto, oppure successivamente modificato e/o rettificato o comunque comunicato alla Banca per iscritto.

18.2 E' obbligo del Cliente informare la Banca di ogni modifica e/o rettifica e/o aggiornamento e/o variazione del proprio recapito, comunque inteso.

19. Comunicazioni alla Banca

19.1 L'invio di comunicazioni per iscritto alla Banca da parte del Cliente dovrà essere effettuato al seguente indirizzo:

- BNT S.p.A., Piazza Garibaldi 16, 23100 - Sondrio.

19.2 Per le comunicazioni e i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l'utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, email, ecc.), il Cliente dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Modulo Secci del Contratto.

20. Legge applicabile e foro competente

20.1 Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la Banca e il Cliente in relazione al Contratto è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente ai sensi della legge italiana vigente prevista nel Codice del Consumo.

21. Autorità di controllo

21.1 Il finanziatore dichiara di essere soggetto nell'esercizio della sua attività ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con Sede in Via Nazionale, 91 00184 Roma.

Ferme le dichiarazioni di cui sopra che conferma, il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara:

- di aver letto attentamente le informazioni contenute nel documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, le condizioni contrattuali, di aver compreso i contenuti e di essere consapevole degli impegni di natura economica e contrattuale che ne derivano;
- di accettare integralmente e senza alcuna eccezione le condizioni contrattuali ed economiche contenute nel Contratto.

**CONTRATTO DI PRESTITO
MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

Finanziamento n. _____

Data _____

Firma Cliente

Firma per accettazione della Banca

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., io sottoscritto dichiaro inoltre di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le seguenti clausole e condizioni indicate nel Contratto:

- Art. 2 "Oggetto del contratto"
- Art. 3 "Modalità di rimborso del Finanziamento"
- Art. 4 "Condizioni per l'erogazione del Finanziamento"
- Art. 5 "Costi del Credito"
- Art. 8 "Adesione alla polizza assicurativa obbligatoria".
- Art. 9 "Eventuale riduzione o sospensione della retribuzione e consenso all'accodamento "
- Art. 11 "Mancato pagamento. Decadenza dal beneficio del termine. Clausola risolutiva espressa "
- Art. 13 "Estinzione anticipata totale o parziale, indennizzo e riduzione del costo del credito "
- Art. 14 "Inopponibilità delle eccezioni"
- Art. 20 "Legge applicabile e foro competente"

Data _____

Firma Cliente

Il richiedente dichiara di ricevere un esemplare del presente contratto e del relativo Modulo Secci. Dichiaro, altresì, che l'esemplare in suo possesso comprende le condizioni economiche e le condizioni generali (norme contrattuali).

Data _____

Firma Cliente

SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATO/A

Io sottoscritto/a, _____ dipendente collaboratore di _____

_____ / Agente in Attività Finanziaria

dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che le firme sul presente contratto, vere ed autentiche, sono state apposte, in mia presenza, personalmente dal Cliente, le cui generalità sono state da me accertate.

Matricola dell'incaricato/a: _____

Firma per esteso dell'incaricato/a

NON COMPILARE IL PRESENTE RIQUADRO NEI SEGUENTI CASI:

- contratto concluso dalla Banca a distanza. In tale caso, il riconoscimento e l'identificazione del Cliente, previsti dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. sono assolti dall'Ente Certificatore che rilascia al Cliente la firma digitale qualificata.
- Contratto concluso dalla Banca con l'intervento di un mediatore, sottoscritto dal Cliente anche mediante apposizione di firma digitale qualificata. In tale caso, il riconoscimento e l'identificazione del Cliente, previsti dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. sono stati assolti dal mediatore stesso nella fase precontrattuale.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI MILANO 2 N. 67673/2004 DEL 13.10.2004